

OGGETTO: Corresponsione quota associativa per l'anno 2014 al Consorzio Turistico Valle del Chiese con sede in Pieve di Bono.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014" sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento in data 7 marzo 2014, il quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio dei Comuni trentini al 31.05.2014;

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 del Comune di Pieve di Bono non è stato approvato;

Preso atto che l'articolo 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, nel testo modificato dal D.P.G.R. 6 dicembre 2001 n. 16/L, prevede espressamente: "Qualora l'accordo previsto dall'articolo 17 comma 35 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato";

Richiamata la propria deliberazione n. 33 dd. 11.04.2013, con oggetto: "Atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2013. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni n. 101 dd. 26.11.2007 avente per oggetto: "Adesione al Consorzio Turistico Valle del Chiese - approvazione Statuto" e n. 121 dd. 27.12.2007 con oggetto: "Approvazione nuovo Statuto del Consorzio Turistico Valle del Chiese";

Esaminato l'articolo 2 commi 9 e 10 del vigente Statuto del Consorzio Turistico Valle del Chiese che espressamente prevede: "Per i Comuni vale quale quota associativa il contributo annuo versato al Consorzio. In ogni caso il contributo annuo di ciascun Comune, fissato a titolo di quota associativa, sarà dovuto e versato soltanto se sarà formalmente accettato dal Comune con provvedimenti dei propri organi competenti, previa proposta del Consorzio da formularsi possibilmente entro la conclusione dell'esercizio finanziario comunale precedente. Non può assumere carattere impegnativo per il Comune stesso nessun apporto finanziario del Comune di appartenenza approvato dal proprio rappresentante nell'esercizio delle funzioni presso gli organi del Consorzio. Gli importi a titolo associativo per i Comuni, per il Consorzio BIM del Chiese, per le Pro Loco e per le associazioni di categoria vengono determinati dall'Assemblea Generale Ordinaria del Consorzio";

Rilevato, come risulta da comunicazione in atti al protocollo comunale al n. 1351 dd. 17.03.2014, che l'Assemblea generale del Consorzio Turistico Valle del Chiese ha determinato, nel corso della seduta del 20 febbraio 2014, in Euro 1,50 per ogni residente la quota associativa a carico dei comuni aderenti per l'anno 2014;

Udita la relazione del sindaco in merito alle attività che il Consorzio intende svolgere nel corso del 2014 e ritenute le stesse meritevoli di sostegno, in quanto stanno alla base dell'intera attività promozionale del territorio focalizzata sulla valorizzazione delle risorse ambientali, attraverso un denso programma di iniziative che interessano la comunità di Pieve di Bono in una molteplicità di aspetti del turismo, da quello culturale allo storico, da quello sportivo al ludico;

Calcolato quindi in Euro 1.954,50 l'importo relativo alla quota associativa dovuta dal Comune di Pieve di Bono per l'anno 2014;

Atteso pertanto che risulta necessario provvedere alla relativa liquidazione, imputando la spesa all'intervento 1050205 capitolo 5760 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta apposita e sufficiente disponibilità;

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L;

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale ed accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 33 comma 1 lettera h);

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di liquidare a favore del Consorzio Turistico Valle del Chiese la quota associativa per l'anno 2014 nell'importo di Euro 1.954,50, impegnando al contempo la relativa spesa all'intervento 1050205 capitolo 5760 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta apposita e sufficiente disponibilità.
- 2) Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.